REGISTRO REGIONALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- PROSPETTO INFORMATIVO -

La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11*: Testo unico in materia di sanità e servizi sociali; Titolo XI, Capo I – Norme in materia di organizzazioni di volontariato, associazionismo di promozione sociale e cooperazione sociale***,** Sezione I (Organizzazioni di volontariato), in attuazione della L. 266/91disciplina l'attività del volontariato e l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni che abbiano sede legale in un comune della regione, o che, **pur avendo sede legale in altra regione, esercitino la propria attività nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.**

Per consentire il rapido completamento dell'iter per l'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, occorre che la domanda (da presentarsi in carta libera) sia corredata dai seguenti documenti:

1. **copia dell'atto costitutivo e dello Statuto** o degli accordi degli aderenti;

2. **relazione,** sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, da cui risulti:

 tipo di attività svolta;

 le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell'attività;

 le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende esercitare, così come definite dal Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per la individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni del volontariato);

 cenni sull'attività in programma.

Inoltre, ai sensi dell'art. 372 della L.R. n. 11/2015, dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/1991 e degli artt. 20 e 21 del Codice Civile, l'**atto costitutivo**, lo **statuto** o l'accordo degli aderenti deve corrispondere ai seguenti **requisiti**:

a) finalità di solidarietà;
b) assenza ai fini di lucro;
c) democraticità della struttura;
d) elettività delle cariche associative;
e) gratuità delle cariche associative;
f) gratuità delle prestazioni degli aderenti;
g) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
h) obblighi degli aderenti;
i) diritti degli aderenti;
j) obbligo di formazione del bilancio;
k) obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
l) modalità di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea;
m) indicazione del quorum per la convocazione dell'Assemblea conforme all'art. 20 del Codice Civile;
n) indicazione del quorum per la validità delle deliberazioni assembleari per lo scioglimento della Organizzazione e per la devoluzione del patrimonio conformi all'art. 21 del Codice Civile;
o) conformità della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione conforme all'art. 5, comma 4, della Legge 266/1991 (il quale stabilisce che in caso di scioglimento o estinzione o cessazione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo quanto previsto negli accordi degli aderenti o in mancanza secondo le disposizioni del codice civile).

Qualora l'Organizzazione sia già dotata di Statuto non rispondente ai requisiti richiesti, è necessario che, tramite gli organi competenti dell'Organizzazione stessa, provveda preventivamente ad adeguare lo Statuto alle normative vigenti, contribuendo così a ridurre i tempi di istruttoria.

Si ricorda che la legge 266/91 (*Legge quadro sul volontariato*) dispone all'art. 4, comma 1, che: ***"Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."***
Ad attestazione dell'***adempimento dell'obbligo assicurativo*** di cui sopra, l'organizzazione di volontariato che verrà iscritta al registro di cui trattasi dovrà produrre all'Ufficio regionale e al Comune ove la stessa ha sede, ai sensi dell'art. 374, comma 5 della richiamata legge regionale 11/2015, copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile verso terzi ***entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di iscrizione***.
La trasmissione di copia delle polizze di cui trattasi deve essere altresì effettuata ***in caso di rinnovo, entro 30 giorni dal rinnovo medesimo***.